



CITTÀ DI GIOVINAZZO

Il Sindaco

Prot. n. 1469

ORDINANZA N. 5 del 20 gennaio 2021

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO che nel Paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 che prorogava, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto - legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*

VISTO il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 contenente ulteriori misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da COVID-19, che si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021;

PRESO ATTO che, tra i vari provvedimenti emergenziali adottati, il DPCM 24 ottobre 2020 prevedeva, tra l'altro, che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) erano consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza sindacale n. 69 del 30 ottobre 2020 con cui, in ragione di quanto previsto con il citato DPCM 24 ottobre 2020, si è disponeva, a far data dal 31.10.2020 e fino al termine dell'efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020 (25 novembre 2020) l'obbligo di chiusura dalle ore 18,00 e fino alle ore 05.00 per tutti i giorni della settimana, dei cosiddetti distributori automatici H24, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo, attesa l'assenza di un gestore o di personale delegato al controllo;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e richiamata l'ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 con cui si prevede per la Puglia l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 DPCM del 14 gennaio 2021 in quanto territorio caratterizzato da livello di rischio alto;

PRESO ATTO degli accertati assembramenti che si stanno verificando soprattutto negli orari successivi alla chiusura delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) previsti dalle ore 18,00 alle ore 5,00 dal DPCM del 14 gennaio 2021 presso i distributori automatici H24 esistenti sul territorio;

RITENUTO pertanto opportuno introdurre alcune specificazioni in merito all'apertura e alla chiusura delle attività dei servizi per mezzo di distributori automatici H24 proprio in considerazione di quanto sopra evidenziato.

VISTO l'art. 50/5 comma del d. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per le ragioni sopra evidenziate , con decorrenza immediata e fino a nuovo provvedimento in merito, le misure prescrittive come di seguito riportate:

1. L'obbligo di chiusura dalle ore 18,00 e fino alle ore 05.00 per tutti i giorni della settimana, dei cosiddetti distributori automatici H24, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo, attesa l'assenza di un gestore o di personale delegato al controllo.
2. Di dare atto che le previsioni del presente provvedimento potranno essere modificate e integrate in relazione all'andamento dell'emergenza epidemiologica e saranno disapplicate ove confliggenti con nuove e superiori prescrizioni nazionali o regionali.
3. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis, D. Leg.vo 267de1 18 agosto 2000, n. 267 che prevede la sanzione da C 25 ad C 500.

Ai sensi dell'art. 16 della L 689/81 è consentito il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo cioè pari a € 50,00, o se più favorevole ad 1/3 del massimo pari a € 166,00.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio del Comune ai fini della divulgazione alla cittadinanza ed alle attività interessate;

la trasmissione della presente Ordinanza:

- Alla Prefettura di Bari;
- Alla ASL/BA;
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri - Giovinazzo;
- Al Comando della Polizia Locale - Giovinazzo.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorno dalla pubblicazione.



IL SINDACO
Tommaso Depalma